



COMUNE DI OSSANA

Provincia di Trento

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 139 DEL 13.11.2018

OGGETTO: ATTUAZIONE ARTICOLO 6 COMMA 6 DELLA L.P. N. 14/2014 - DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI IN COMUNE COMMERCIO E DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI PER L'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO TRIBUTI DAL PERIODO D'IMPOSTA 2018

L'anno Duemiladiciotto, addì Tredici, del mese di Novembre, alle ore 14:30, nella sala delle riunioni presso la sede Municipale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

DELL'EVA LUCIANO	SINDACO	Presente
COSTANZI SANDRO	VICESINDACO	Presente
MARINELLI LAURA	ASSESSORE	Presente

Presenti: n. 3

Assenti: n. 0

Partecipa all'adunanza il VICESEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Loiotila Giovanna, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dell'Eva Luciano, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ATTUAZIONE ARTICOLO 6 COMMA 6 DELLA L.P. N. 14/2014 - DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI IN COMUNE COMMERCIO E DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI PER L'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO TRIBUTI DAL PERIODO D'IMPOSTA 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- gli articoli da 1 a 14 della L.P. n. 14/2014 hanno istituito, a partire dal periodo d'imposta 2015, l'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS), sostitutiva dell'IMUP e della TASI;
- l'articolo 8 della L.P. n. 14/2014 prevede in capo al Comune una potestà regolamentare in materia di IMIS, in aggiunta alla potestà regolamentare generale (sempre in materia di tributi locali) prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997;
- l'articolo 6 comma 6 della L.P. n. 14/2014, stabilisce che al fine di limitare l'insorgenza di contenzioso, e comunque al fine di predisporre parametri per l'esercizio dei poteri di accertamento da parte dell'Ufficio Tributi, il Comune deve fissare valori e parametri di riferimento relativamente alle aree edificabili, e ciò in base agli elementi giuridici e presupposti tecnici di cui al medesimo articolo 6 comma 6. Tali valori costituiscono in ogni caso limite all'attività di accertamento del Comune se il contribuente si conforma agli stessi in sede di versamento del tributo in parola, salva comunque la previsione dell'articolo 6 comma 5 della L.P. n. 14/2014. Gli stessi valori possono costituire inoltre strumento finalizzato alla predisposizione ed all'invio dei modelli di versamento precompilati di cui all'articolo 9 comma 5 della L.P. n. 14/2014, mentre per la parte relativa ai criteri parametri è utilizzabile anche in sede di verifica extra-accertativa con il contribuente;
- con deliberazione consiliare n. 6 di data 5 aprile 2018 è stato approvato, in attuazione delle disposizioni normative sopra illustrate, il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'IMIS, entrato in vigore dall'1.01.2018, che è andato a sostituire il precedente Regolamento approvato con n. 6 di data 17 marzo 2015 e successivamente modificato con deliberazione Numero 7 dd. 17 marzo 2016;
- con propria deliberazione n. 55 di data 20 Giugno 2016 si era provveduto alla determinazione dei valori venali in comune commercio e dei criteri per la determinazione del valore delle aree edificabili per l'attività dell'Ufficio Tributi dal periodo d'imposta 2016;
- il vigente Regolamento Comunale prevede che la deliberazione viene periodicamente aggiornata, comunque ogni tre anni, e trova applicazione per il periodo d'imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e per tutti i periodi d'imposta successivi fino all'aggiornamento.

Dato atto che si è ritenuto doveroso procedere all'aggiornamento dei valori delle aree edificabili e ritenuto quindi ora necessario procedere ad approvare ai fini IMIS, dal periodo d'imposta 2018, i nuovi valori ed i parametri di riferimento delle aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'IMIS, in attuazione dell'articolo 6 comma 6 sopra richiamato.

Presa visione, a tale fine, del documento di data 13 novembre 2018 predisposto congiuntamente (ciascuno per la propria parte di competenza) dall'Ufficio Tributi e dall'Ufficio Tecnico, allegato alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale, nel quale, in base ai criteri e parametri di cui alla normativa ed alle disposizioni regolamentari sopra citate, vengono formulate proposte in ordine alla determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree edificabili, ripartiti per zone territoriali e per destinazione urbanistica, nonché dei parametri ed i criteri di ordine tecnico atti a calmierare e parametrare i valori medesimi rispetto agli elementi tecnico - urbanistici che possono influire sul valore commerciale delle aree.

Valutate attentamente le proposte sia tabellari che descrittive del documento in parola, e ritenuto di condividerne i contenuti, in quanto le modalità illustrate nello stesso appaiono le più idonee a determinare in modo oggettivo i valori in questione, anche al fine di permettere ai contribuenti di conoscere a priori i criteri di accertamento sulle aree edificabili, di ottimizzare i tempi ed i costi dell'attività di accertamento, e nel contempo di ridurre al minimo la possibilità di errore e contenzioso.

Ritenuto inoltre di concordare sul fatto che i valori di riferimento delle aree edificabili e delle fattispecie assimilate di cui all'art. 6 comma 3 della Legge Provinciale n. 14/2014 ai fini IMIS indicati nel documento redatto dagli Uffici comunali siano congrui in relazione ai prezzi di mercato, avuto presente anche la fase di crisi del settore edilizio immobiliare ed il notevole calo delle compravendite.

Valutato quindi opportuno di far proprio il documento in parola, e, approvandolo formalmente, di considerarlo quale strumento attuativo dell'art. 3 del vigente Regolamento IMIS, per tutte le finalità indicate in tale norma, e ciò a valere per il periodo d'imposta 2018.

Rilevata inoltre l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79, comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPR n. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i., al fine di poter fornire all'Ufficio Tributi lo strumento operativo per gli accertamenti ed ai contribuenti le necessarie indicazioni per procedere all'autoliquidazione ed ai versamenti nel mese di dicembre 2018,

Considerato che dal 01 gennaio 2016 è entrata in vigore la riforma sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e dei loro enti strumentali prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e i.;

Visto l'art. 183 del T.U.E.L. così come modificato con D.Lgs. 126/2014, relativo agli impegni di spesa;

Visto l'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 e s.m. e i. contenente il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

Visto inoltre il D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 di data 05.04.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2019-2020 e viste le s.m. e i..

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 di data 23.08.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato l'atto di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2018/2020 ed affidata la gestione ai Responsabili dei Servizi e viste le s.m. e i..

Visto il decreto sindacale n. 5 dd. 27.08.2018 di nomina dei Responsabili dei Servizi per l'anno 2018.

Verificato che alla Gestione Associata ambito "Alta Val di Sole" sono stati assegnati n. 2 Segretari Comunali con i ruoli di Segretario Generale e Vicesegretario e che in caso di assenza dell'uno o dell'altro le funzioni assegnate ai singoli Segretari devono essere svolte dal Segretario presente.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Responsabile del Servizio Entrate della Gestione Associata Alta Val di Sole

- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Segretario comunale; entrambi espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Vista l'attestazione di copertura finanziaria resa dal Responsabile del Servizio Finanziario espressa ai sensi dell'articolo 187 comma 1 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2. Vista la Legge Regionale dd. 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.L.gs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, l'allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, quale strumento attuativo dell'articolo 6 comma 6 della L.P. 14/2014 e dell'articolo 3 del vigente Regolamento IMIS dal periodo d'imposta 2018.
2. Di adottare il documento di cui al precedente punto 1. quale strumento operativo per l'Ufficio Tributi nelle fasi di accertamento dell'IMIS dovuta per aree edificabili, secondo quanto meglio espresso in premessa, stabilendo che la predetta struttura ne segua le indicazioni durante la propria attività relativamente al periodo d'imposta 2018 per le finalità (accertamento ed invio precompilati) individuate in premessa.
3. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi: opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;
ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli art. 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.
4. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo comunale, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 183, comma 2 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

SUCCESSIVAMENTE

Stante l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'art. 183, comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Ossana, 13/11/2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

F.to Tonazzi rag. Fabrizio

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Ossana, 13/11/2018

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to Loiotila dott.ssa Giovanna

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dell'Eva Luciano

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Loiotila dott.ssa Giovanna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **15/11/2018** al giorno **25/11/2018**.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Loiotila dott.ssa Giovanna

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, **immediatamente eseguibile**.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Loiotila dott.ssa Giovanna

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Ossana, li

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Loiotila dott.ssa Giovanna

GESTIONE ASSOCIATA AMBITO “ALTA VAL DI SOLE” AREA EDILIZIA PUBBLICA –AREA ENTRATE

Ossana, 13 novembre 2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA VALORI E PARAMETRI AREE EDIFICABILI 2018 AI FINI DELL’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO IMIS

L’articolo 6 comma 6 della L.P. n. 14/2014, nonché l’articolo 3 del vigente Regolamento IMIS (Imposta Immobiliare Semplice), stabilisce che la Giunta Comunale deve determinare, ai fini dell’attività di accertamento, i valori massimi relativamente alle aree fabbricabili, in base ai criteri e parametri ivi indicati ed ai sensi dell’art. 5 c. 5 del D.L.vo n. 504/1992 e s.m. come richiamato dallo stesso articolo 6 comma 6 della L.P. n. 14/2014 che ha istituito l’IMIS.

Identica previsione (ma in forma di facoltà e non di obbligo per il Comune) era prevista anche dal Regolamento comunale I.C.I. (Imposta comunale sugli Immobili), ed in quello IMUP (Imposta Municipale propria).

Negli anni di applicazione dell’IMU i valori di riferimento per l’attività di controllo sui versamenti relativi alle aree edificabili sono stati determinati dalla Giunta Comunale con deliberazione Numero 36 di data 14 maggio 2012.

Ai fini IMIS i valori di riferimento per l’attività di controllo sui versamenti relativi alle aree edificabili sono stati inizialmente determinati dalla Giunta Comunale, con deliberazione Numero 40 dd. 27 aprile 2015, sulla scorta dei valori di stima fissati con relazione illustrativa di data 22 aprile 2015. Detti valori sono poi stati parzialmente modificati con deliberazione della Giunta comunale Numero 55 dd. 20 giugno 2016.

In sede di applicazione per gli anni pregressi delle predette deliberazioni (ai fini IMUP e IMIS) si è potuto constatare che la metodologia utilizzata ha dato sostanzialmente risultati positivi, riuscendo a coniugare in modo sufficientemente semplice la necessità dell’applicazione dei valori di mercato con quella di poter valutare caso per caso le situazioni particolari. Anche i contribuenti hanno apprezzato lo strumento posto in essere dalla Giunta comunale, con conseguente semplificazione e chiarificazione del rapporto tributario ed impositivo tra cittadini e Amministrazione comunale, e non si sono segnalati particolari reclami da parte dei contribuenti.

Ai fini dell’attuazione dell’art. 3 del Regolamento IMIS, e quindi della determinazione del valore delle aree edificabili e dei parametri e criteri previsti dalla normativa in parola, e finalizzati all’attività di accertamento da parte dell’Ufficio Tributi, si svolgono ora di seguito le seguenti considerazioni e valutazioni tecniche, predisposte congiuntamente dai due Uffici firmatari della presente relazione ciascuno per la propria sfera di competenza, vale a dire sotto il profilo prettamente tributario per quanto riguarda l’Ufficio Tributi , e sotto l’aspetto dell’individuazione delle aree, dei valori di stima e delle riduzioni, distinte per le varie tipologie di area edificabile, per quanto riguarda l’Ufficio Tecnico.

Come già evidenziato, i valori ed i parametri da ultimo adottati , sono riferiti ai periodi d’imposta IM.I.S. 2016 e 2017. Rispetto a tale determinazione, è ora possibile svolgere le seguenti valutazioni tecniche:

La metodologia e le fonti di cognizione.

Quale punto di partenza per la determinazione dei valori sono quelli approvati dalla Giunta comunale con deliberazione Numero 55 dd. 20 Giugno 2016 ed in particolare la tabella allegata alla medesima delibera, che si ritiene di confermare per quanto riguarda la distinzione delle aree.

L'Ufficio Tecnico ritiene che detti valori, sulla scorta dei dati in proprio possesso, debbano essere ridotti per tutte le tipologie di aree nella misura del 10%. Questo in quanto che il mercato immobiliare nel periodo successivo all'ultima deliberazione e a tutt'oggi ha continuato a subire un rallentamento, che si riflette nei prezzi di mercato. Gli alti costi di produzione del settore immobiliare (costo di costruzione, oneri di urbanizzazione, stretta del credito nei confronti di famiglia ed Imprese che operano nel settore immobiliare), la carenza di domanda per le seconde case, il fatto che la maggior parte delle famiglie residenti siano proprietarie della casa di abitazione, e quindi non siano interessate a nuove edificazioni, ha fatto sì che i valori delle aree si siano generalmente ridotti, nella misura del 10%. A comprova di quanto sopra vi è il limitatissimo numero di compravendite che peraltro evidenziano come siano stati venduti terreni ad un prezzo inferiore a quello a suo tempo approvato dalla Giunta Comunale; inoltre vi sono diverse aree da tempo sul mercato invendute.

I parametri e i criteri di riduzione dei valori. Facendo riferimento ai contenuti dell'articolo 5 comma 5 del Decreto Legislativo N. 504 del 1992, come richiamati dall'articolo 6 comma 4 comma 6 della Legge Provinciale N. 14/2014, si tiene di confermare i criteri di riduzione dei valori per le singole caratteristiche/motivazioni che deprezzano il valore delle aree già previsti nella deliberazione N. 55/2016, come analiticamente riportato in calce alla tabella.

Per quanto riguarda le fattispecie assimilate ad area edificabile, vale a dire:

- Fabbricati iscritti catastalmente in categoria F3/F4;
- Fabbricati oggetto di demolizione o di intervento di recupero ai sensi dell'art. 99 comma 1 della L.P. n. 1/2008 lettere c), d), e), g);
- Le aree comunque qualificate dagli strumenti urbanistici comunali durante l'effettuazione dei lavori di edificazione.

sono ridotti i valori di riferimento nella misura del 10%, in analogia a quanto effettuato per le aree edificabili.

In allegato si evidenzia la proposta contenuta, in base alla metodologia ed agli elementi sopra illustrati, nei prospetti con i valori e i criteri e parametri per le finalità parimenti sopra evidenziate a presupposto della presente relazione.

VALORI DELLE AREE EDIFICABILI

Individuazione delle aree edificabili desunte dal P.R.G. in vigore e determinazione dei valori medi venali in comune commercio ai fini IMIS (€ E/mq) per l'anno 2018 e seguenti.

COMUNE DI OSSANA
VALORI AREE EDIFICABILI IMIS 2018

DESTINAZIONE URBANISTICA	INDICE DI EDIFICABILITA'	AREE LOTTIZZATE E DI COMPLETAMENTO	AREE LOTTIZZATE ANTE LEGGE GILMOZZI L.P. 16/2005
AREE IN CENTRO STORICO		€ 81,00	
ZONE RESIDENZIALI TIPO A	1,00 mc/mq	€ 144,00	€ 171,00
ZONE RESIDENZIALI TIPO B/C	1,50 mc/mq	€ 171,00	€ 202,50
ZONE RESIDENZIALI TIPO D	2,00 mc/mq	€ 202,50	€ 234,00
ZONE ALBERGHIERE		€ 130,50	
ZONE PER ATTREZZATURE RICETTIVE CAMPEGGI		€ 72,00	
ZONE PRODUTTIVE		€ 49,50	
ZONE ATTREZZATURE DI SERVIZIO/ SPORTIVE		€ 49,50	
P.A.F.S. 4 PIANI ATTUATIVI A PREVALENZA PRODUTTIVA		€ 49,50	
P.A.F.G. 1 COMP. 1 // P.A.F.S. 1 PIANI ATTUATIVI A PREVALENZA ATTIVITA' DI SERVIZIO E PUBBLICO		€ 49,50	
P.A.F.G. 1 COMP. 2 - 3 // P.A.F.S. 2 - 3 PIANI ATTUATIVI MISTI (RESIDENZIALE - COMMERCIALE - ALBERGHIERO)		€ 144,00	
AREE FABBRICATI F3/F4 ZONE RESIDENZIALI ABITATIVE		€ 387,00	
AREE FABBRICATI F3/F4 ZONE PRODUTTIVE		€ 193,50	
AREE FABBRICATI IN RISTRUTTURAZIONE		€ 387,00	
VERDE PUBBLICO		€ 16,20	
VERDE PRIVATO		€ 81,00	
AREE PARCHEGGIO PUBBLICO		€ 49,50	

CRITERI E PARAMETRI PER LA PERSONALIZZAZIONE DEI VALORI

DESCRIZIONE	% RIDUZIONE
Presenza di vincoli che limitano l'edificabilità per la durata del vincolo (tralicci, elettrodotti, zone di salvaguardia per strade, ferrovie, ecc.)	20%
Carenza strumenti urbanistici di attuazione (competenza pubblica)	10%
Carenza strumenti urbanistici di attuazione (competenza privata)	10%
Graduazione del valore rispetto alle fasi di approvazione del PRG (o variante)	10%
Superficie della particella inferiore al lotto minimo (escluso il caso di lottizzazione o strumento di attuazione analogo)	20%
Rischio idrogeologico e franoso (non assoluto)	10%

NB: la riduzione del valore è cumulabile per le singole fattispecie.

Ai sensi dell'art. 3 comma 6 del Regolamento IMIS approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 dd. 5 aprile 2018 "In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti trova comunque applicazione il valore dichiarato dal contribuente per la medesima area edificabile, ovvero definitivamente accertato dai competenti uffici dello Stato, in sede di dichiarazioni comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dei tributi erariali collegati ad atti, anche preliminari, di modifica a qualsiasi titolo dei diritti reali relativi alle aree edificabili, ai sensi dell'articolo 6 comma 5 della Legge Provinciale n. 14 del 2014. Tali dichiarazioni hanno valore ai fini dell'IM.I.S. dalla data della loro presentazione e senza effetto retroattivo, e sono modificabili, comunque nel rispetto del comma 1, dopo un triennio con comunicazione presentata dal contribuente ai sensi dell'articolo 7."

IL RESPONSABILE DELL'AREA EDILIZIA PUBBLICA
GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE
F.to - geom. Luigi Stefanolli

IL RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE GESTIONE
ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE
F.to - rag. Fabrizio Tonazzi -